

Allegato "A" alla Racc. 1070

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO "ADIGE JEWELS SPA CORPORATE BOND 2016 – 2022"

Codice ISIN disponibile al momento dell'emissione

Art. 1 – Premessa

Il prestito obbligazionario "Adige Jewels Corporate Bond 2016 – 2022" (di seguito, anche solo, il "Prestito") viene emesso per un ammontante inferiore a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), da calcolarsi in un periodo di 12 mesi a partire dalla data di emissione dello stesso, e come tale non è soggetto alle norme dettate in materia di "Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita", in ragione del disposto congiunto di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il "TUF") e all'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti.

Art. 2 – Importo, tagli e titoli

Il prestito obbligazionario "Adige Jewels Corporate Bond 2016 – 2022" è di euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00) ed è costituito da n. 4.950 (quattromilnovecentocinquantamila/00) obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 (mille/00) cadauna, rappresentate da certificati obbligazionari del taglio unico di n. 1 obbligazione, non frazionabile.

Le obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna.

L'importo minimo di sottoscrizione è di euro 1.000,00 (mille/00) con eventuali multipli di euro 1.000,00 ("Lotto Minimo"). I titoli sono al portatore, non sono frazionabili e non è ammessa la trasformazione in certificati nominativi.

Le obbligazioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli Spa ed assoggettate al regime di dematerializzazione, ai sensi del D. lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e del Provvedimento congiunto Banca d'Italia – Consob del 22 febbraio 2008 e successive modifiche.

Art. 3 - Efficace e Durata

Il Prestito ha una durata di 6 anni (72 mesi), dal 25 luglio 2016 al 25 luglio 2022 (rispettivamente, la "Data di Godimento" e la "Data di Scadenza")

Art. 4 – Godimento

Il Prestito è emesso e ha godimento dal 25 luglio 2016 (la "Data di Godimento").

Art. 5 - Interessi

Dalla Data di Godimento le obbligazioni frutteranno, sul valore nominale, interessi pagabili posticipatamente, al tasso del 3,5% effettivo lordo per anno.

La prima cedola sarà pagata il 25 luglio 2017.

L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

Art. 6 – Rimborso

Le obbligazioni saranno rimborsate alla pari, senza alcuna deduzione di spese, alla Data di Scadenza del Prestito. In tale data, le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

La Adige Jewels S.p.A. (l'"Emittente") si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, delle obbligazioni mediante avviso pubblico sul sito internet

dell'Emittente stessa e, ove richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale, almeno 20 giorni lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento del Prestito.

In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, le obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Dalla data di rimborso anticipato le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 7 – Collocamento delle obbligazioni

Le obbligazioni sono collocate dal 1° giugno 2016 al 22 luglio 2016 (il "Periodo di Offerta"), salvo chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della "Alto Adige Banca S.p.A" (il "Collocatore") e dei suoi Promotori Finanziari; la Alto Adige Banca S.p.A. collocherà le obbligazioni senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'Emittente.

L'Emittente potrà procedere, in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta, alla chiusura anticipata del collocamento qualora si raggiunga la sottoscrizione dell'ammontare totale del Prestito o per mutate condizioni di mercato, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. In tal caso, l'Emittente ne darà comunicazione, mediante apposito avviso a disposizione del pubblico, presso la sede legale dell'Emittente stessa, del Collocatore e dei Promotori Finanziari.

Ove la sottoscrizione sia effettuata fuori sede, per il tramite dei Promotori Finanziari di Alto Adige Banca S.p.A., si applica una sospensiva di 7 (sette) giorni per un eventuale ripensamento da parte del sottoscrittore, come previsto dall'art. 30, comma 6, del TUF. Entro tale termine, il sottoscrittore può comunicare al Promotore Finanziario che ha raccolto la richiesta di sottoscrizione, ovvero direttamente alla Alto Adige Banca S.p.A., il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

La sottoscrizione delle obbligazioni è effettuata a mezzo di apposito modulo di adesione ("Scheda di Adesione") che dovrà essere debitamente firmato dal cliente.

Art. 8 – Commissioni, clausole e diritti

Non sono previste commissioni di sottoscrizione. Non ci sono premi di rimborso, clausole di convertibilità. Non sono previste clausole di subordinazione dei titoli ad altri titoli o passività dell'Emittente. Non esistono ulteriori diritti connessi alle obbligazioni, salvo il diritto alla percezione degli interessi e al rimborso del capitale, secondo quanto descritto in precedenza.

Nel caso in cui le adesioni al Prestito pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, si provvederà al riparto e all'assegnazione dell'ammontare complessivo delle obbligazioni, secondo i seguenti criteri:

- a) qualora il numero dei richiedenti non risulti superiore al numero di lotti minimi disponibili, a ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di obbligazioni pari al Lotto Minimo e le obbligazioni residue saranno assegnate ai singoli richiedenti in misura proporzionale alle obbligazioni da essi richieste e non soddisfatte (tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto). Le eventuali obbligazioni residuali saranno singolarmente assegnate ai richiedenti che abbiano partecipato al predetto riparto proporzionale, mediante estrazione a sorte da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento;
- b) qualora il numero dei richiedenti risulti invece superiore al numero di lotti minimi disponibili (e quindi non sia possibile assegnare a ciascun

richiedente un quantitativo pari al Lotto Minimo), si procederà all'assegnazione delle obbligazioni tramite estrazione a sorte dei Lotti Minimi ai singoli richiedenti.

Art. 9 - Garanzie

Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente.

Art. 10 – Servizio del prestito

Le obbligazioni verranno inserite in un deposito titoli amministrato acceso presso il Collocatore. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale delle obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite del Collocatore del Prestito.

Art. 11 – Termini di prescrizione e di decadenza

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile.

Art. 12 – Ritiro dell'offerta

Qualora al termine del Periodo di Offerta le domande di adesione al Prestito fossero di importo inferiore a euro 2.000.000,00 (il "Quantitativo Minimo del Prestito"), l'Emittente si riserva la facoltà di ritirare l'offerta delle obbligazioni del Prestito.

Art. 13 – Quotazione delle obbligazioni

Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso nessun mercato regolamentato o non regolamentato.

L'Emittente e il Collocatore non assumono alcun impegno di negoziazione in contropartita diretta.

Art. 14 – Status delle obbligazioni

Le obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti o futuri dell'Emittente.

Art. 15 – Assemblea degli obbligazionisti

Per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2415 e ss. del Codice Civile.

Ai sensi dell'articolo 2415 del Codice Civile, l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sugli altri oggetti di interesse comune degli obbligazionisti.

Art. 16 – Regime fiscale

Il D. L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito il 14 settembre 2011 nella Legge n. 148/11, determina il seguente regime fiscale:

- redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 26%;

- redditi diversi: le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 26%;
- plusvalenze e minusvalenze: sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D. lgs n. 461/97, così come successivamente modificato.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e/o tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Art. 17 – Legge regolatrice e foro competente

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento è depositato presso la sede dell'Emittente e del Collocatore.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento, che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli obbligazionisti, si applicano le disposizioni della legge italiana. L'Autorità giudiziaria competente per le controversie sarà il Tribunale di Bolzano. Tuttavia, ove il portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di "consumatore", ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis del Codice Civile e degli artt. 33 e 63 del D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"), il foro competente sarà quello di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.